



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SETTORE XI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Piazza Matteotti, 10 - 36066 SANDRIGO - P.I. 00516260247
Telefono 0444 / 461640 / 461641 / 461644 Fax 0444 / 461646
<http://www.comune.sandrigo.vi.it/> sep@comune.sandrigo.vi.it

ALLEGATO 19

Na. Rif.14446 del 07/11/2008

04 DIC. 2008
Li,

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

art. 30 DPR 06 giugno 2001, nr. 380, e successive modificazioni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

PREMESSO che in data 07/11/2008 con nota 14446 è stato richiesto il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del DPR 06/06/2001 nr. 380 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale;

VISTO l'art. 30, commi 2 e 3 del DPR 06 giugno 2001, nr. 380 e successive integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 01 del 11/01/2006 - Attribuzione funzione di cui all'art. 109 comma 2° del Dlgs 267/2000 e art. 97 comma 4° lett. e) del DLgs 267/2000;

CERTIFICA

che i terreni di seguito descritti sono così classificati dal vigente strumento urbanistico:

Fig. 4° Mn. 58

Zona in parte agricola E2 di cui all'art. 11 della LR 24/85 soggetta:

- In parte a vincolo idraulico di cui al RD 523/1904 e successive integrazioni;
- Vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004 e s.m.e.i.

Zona in parte industriale e artigianale mista di completamento - D1a soggetta:

- * vedi art. 33 (ora art. 32) punto 2 comma 2 N.T.A.;
- In parte a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004 e s.m.e.i.;
- In parte a fascia di rispetto dalla linea dell'elettrodotto secondo le norme previste dal DPCM 8 luglio 2003;

Fig. 4° Mn. 163 - 157

Zona in parte industriale e artigianale mista di completamento - D1a soggetta:

- * vedi art. 33 (ora art. 32) punto 2 comma 2 N.T.A.;
- Vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004 e s.m.e.i.

Con delibera del Consiglio Provinciale nn. 72088 di prot. e 78 di reg. del 20/12/2006 è stato adottato il P.T.C.P., pertanto valgono le misure di salvaguardia in esso contenute;

di seguito vengono riportate, per estratto, le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Estratto-----

Per quanto non specificato nell'estratto della normativa di cui seguito riportata si rimanda al testo integrale delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale nonché alle normative sopra richiamate.

Art. 32 - Zone Industriali e Artigianali miste di completamento - D1a

1. Destinazioni d'uso

Nelle zone industriali e artigianali le destinazioni sono le seguenti:

- attività industriali e artigianali;
- laboratori di ricerche e di analisi;
- magazzini, depositi, silos, rimesse connesse all'attività produttiva;
- magazzini, depositi, commercio all'ingrosso;
- uffici connessi alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;
- residenza: è ammessa l'edificazione per ogni lotto di una abitazione con volume max di mc 500 per il titolare o il personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti.

2. Tipologie d'intervento

a) Zone industriali e artigianali esistenti e di completamento

Il P.R.G. si attua mediante I.E.D.

Nella zona di completamento D1a delimitata ad Ovest dal torrente Astico, a Sud dalla stazione ENEL, a Nord da via Astico-Sandri e ad Est dalla strada di lottizzazione estrema verso Ovest della nuova zona artigianale-industriale, gli I.E.D. si attuano previa convenzione con l'amministrazione comunale, relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In detta zona non sono ammessi nuovi insediamenti. Nei casi di trasferimento o cessazione delle attività in atto, le aree interessate saranno soggette a successivo strumento urbanistico attuativo.

3. Parametri urbanistici

a) Zone industriali e artigianali miste esistenti e di completamento

- superficie coperta massima $S_c = 60\%$ della superficie del lotto
- altezza massima $H = 10,50$ ml. con esclusione dei volumi tecnici
- distanza dalla strada $D_s = 10$ mt.

4. Il rilascio della concessione è subordinato alla realizzazione di servizi interni (spogliatoi, docce, W.C., pronto soccorso, sale ristorante e riunioni e simili), per una quota minima pari a quella prevista dalla legislazione igienico-sanitaria del lavoro.

5. Tra i volumi tecnici sono compresi:

a) i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, camini, silos e quant'altro derivante da norme e disposizioni di legge per la sicurezza e l'igiene); in questo caso i volumi tecnici non vanno conteggiati.

Non sono considerati volumi tecnici:

- le coperture a protezione di macchine o impianti atte alla lavorazione e alla produzione;
- gli impianti stessi fissi a terra;
- i silos, le cisterne o altro tipo di contenitori;
- gli impianti di depurazione;
- le cabine elettriche;

che presentino dimensioni al di fuori della normalità in conseguenza di specifiche ed eccezionali tipi di attività produttive.

ZONE AGRICOLE (1)

Art. 36 - Destinazioni d'uso nelle zone agricole

1. In queste zone si possono insediare esclusivamente i seguenti edifici ed attrezzature, secondo le norme previste dai successivi articoli 37-38-39:

- abitazioni per la conduzione del fondo;
- annessi rustici: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici;
- edifici per allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri in genere). Sono considerati allevamenti aziendali tutti quelli che per il loro approvvigionamento utilizzano per almeno il 25% i prodotti dell'azienda agricola.
- Edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Sono considerati allevamenti industriali tutti quelli che non possono considerarsi allevamenti aziendali ai sensi del punto precedente.

E' consentita la costruzione di edifici destinati ad attività connesse all'agricoltura ai sensi del secondo comma dell'art. 2135 del C.C.

2. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.

Al loro interno valgono le norme previste dalla legge regionale n. 24/1985, e successive modificazioni con le ulteriori prescrizioni degli articoli seguenti.

Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento, secondo le norme previste dall'art. 3 della L.R. 24/1985 potranno essere conteggiate anche le aree che il Piano Regolatore Generale classifica di rispetto dei corsi d'acqua, di rispetto stradale e di rispetto cimiteriale.

Art. 37 - Zone Agricole E 2 di cui all'art. 11 L.R. 24/85

1. Riguardano le aree di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva.

2. Residenza.

Gli interventi consentiti sono quelli previsti dalla L.R. 24/85 agli artt. 3- 4 -7. Gli edifici non potranno superare l'altezza di $H = 8,00$ m.

Distanza dai confini di proprietà m 5,00 e dalla strada m 20,00.

3. Annessi rustici e allevamenti aziendali

E' ammessa la costruzione di annessi rustici e allevamenti aziendali secondo le norme ed i limiti previsti dall'art. 6 della L.R. 24/1985 con le seguenti distanze:

a) Per gli annessi rustici:

- distanza dai confini di proprietà $D_c = 10,00$ ml.
- distanza dai fabbricati di terzi $D_f = 20,00$ ml.
- distanza dalle strade $D_s = 20,00$ ml.



- b) Per gli allevamenti aziendali:
- distanza dai confini di proprietà ml. 15,00
 - distanza dagli edifici residenziali di terzi ml. 30,00
 - distanza dagli edifici residenziali di proprietà ml. 8,00 che possono essere ridotti a ml. 3,00 se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un volume non adibito né a residenza né a ricovero animali
 - distanza dalle strade ml. 30,00.

Sono fatte salve eventuali disposizioni in materia sanitaria più restrittive emanate dall'U.L.S.S. competente per territorio.

4. Allevamenti zootecnici di tipo industriale.

È ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale solo se collegati ad aziende agricole esistenti, secondo le norme ed i limiti previsti dall'art. 6 della Legge Regionale 24/1985, e con le seguenti prescrizioni:

- Dc = distanza dai confini di proprietà = 50 ml.
- Df = distanza dagli edifici residenziali di proprietà = 30 ml.
- Ds = distanza dalle strade = 50 ml.
- Df = distanza dai fabbricati isolati di proprietà di terzi = 100 ml.

Sono fatte salve eventuali disposizioni in materia sanitaria più restrittive emanate dall'U.L.S.S. competente per territorio.

(1) Con riferimento alle zone agricole in generale, in sede di attuazione delle previsioni di P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall'art. 48, comma 7ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), dalla L.R. 11/2004 e dagli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, lett. d) della legge stessa, approvati con Dgr n. 3178 del 8/10/2004, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativi agli interventi

Visto: IL TECNICO

[Handwritten signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
(uff. Urb. Giustizia Dal Zotto)

[Handwritten signature]

